

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Ai fini dell'articolo 7 ter, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 98/70/CE e dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/28/CE, si applicano i criteri e le definizioni seguenti:

- (1) per «terreni erbosi» s'intendono gli ecosistemi terrestri in cui predomina una vegetazione erbacea o arbustiva da almeno cinque anni continuativi. Il termine include i prati o i pascoli da fieno, ma esclude i terreni utilizzati per altre coltivazioni agricole e i terreni coltivati tenuti temporaneamente a riposo. Esclude inoltre le zone boschive continue di cui all'articolo 17, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2009/28/CE tranne si tratti di sistemi agroforestali che includono sistemi di utilizzo del suolo in cui gli alberi sono gestiti insieme alle colture o a sistemi di produzione animale in contesti agricoli. La vegetazione erbacea o arbustiva è considerata predominante quando si estende complessivamente su una superficie più grande della copertura della volta degli alberi;
- (2) per «intervento umano» s'intendono le operazioni controllate di pascolo, sfalcio, taglio, raccolta o bruciatura;
- (3) per «terreni erbosi naturali ad elevata biodiversità» s'intendono i terreni erbosi che:
  - a) rimarrebbero tali in assenza dell'intervento umano; e
  - b) mantengono la composizione naturale delle specie nonché le caratteristiche e i processi ecologici;
- (4) per «terreni erbosi non naturali ad elevata biodiversità» s'intendono i terreni erbosi che:
  - a) cesserebbero di essere tali in assenza dell'intervento umano; e
  - b) non sono degradati, ossia non sono caratterizzati da perdita di biodiversità a lungo termine causata, ad esempio, da pascolo eccessivo, danni meccanici alla vegetazione, erosione del suolo o impoverimento della qualità del suolo; e
  - c) ospitano una grande varietà di specie, ossia costituiscono:
    - i) un habitat d'importanza significativa per specie classificate a grave rischio di estinzione, in via di estinzione o vulnerabili nella Lista rossa delle specie minacciate dell'Unione internazionale per la conservazione della natura, oppure in altri elenchi di specie o habitat redatti a fini analoghi e contenuti nella legislazione nazionale o riconosciuti da un'autorità nazionale competente nel paese d'origine delle materie prime; oppure
    - ii) un habitat d'importanza significativa per specie endemiche o con areale limitato; oppure
    - iii) un habitat d'importanza significativa per la diversità genetica intraspecifica; oppure
    - iv) un habitat d'importanza significativa per concentrazioni significative a livello mondiale di specie migratrici o gregarie; oppure
    - v) un ecosistema significativo a livello regionale o nazionale, gravemente minacciato, o unico.

#### Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 3, i terreni erbosi entro i seguenti limiti geografici dell'Unione europea sono sempre considerati terreni erbosi ad elevata biodiversità:

- (1) gli habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>;
- (2) gli habitat che rivestono un'importanza significativa per le specie animali e vegetali d'interesse unionale di cui agli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE;
- (3) gli habitat che rivestono un'importanza significativa per le specie di uccelli selvatici di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.

I terreni erbosi ad elevata biodiversità dell'Unione europea non sono circoscritti entro i limiti geografici di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente articolo. È possibile che anche altri terreni erbosi soddisfino i criteri stabiliti per i terreni erbosi ad elevata biodiversità di cui all'articolo 1.

<sup>(1)</sup> GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

